



**UNIONE NAZIONALE AUTOSCUOLE
STUDI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA**

CODICE DEONTOLOGICO SETTORE AUTOSCUOLE

*Approvato dal Consiglio Nazionale Autoscuole dell'Unasca
il 4 aprile 2004 in Roma*



PREAMBOLO

Premesso che l'attività di autoscuola è attività tecnico-amministrativa ed educativa, altamente specializzata, cui le vigenti norme demandano in via esclusiva la formazione dei conducenti nonché l'educazione stradale;

considerato che, proprio in virtù della particolare specializzazione e della peculiarità della didattica, le attuali norme del Codice della Strada coinvolgono primariamente l'attività delle autoscuole nella delicatissima funzione di formazione dei giovanissimi conducenti dei ciclomotori nonché nella altrettanto impegnativa attività di recupero dei conducenti irrispettosi delle norme della circolazione stradale e della ordinaria prudenza;

ritenuto che sia la prima formazione dei conducenti, sia il recupero dei conducenti penalizzati a causa della loro condotta, non può prescindere da forme didattiche che consentano l'apprendimento delle norme di sicurezza della circolazione stradale nella sua piena accezione e che pertanto, l'azione formativa della autoscuola non può limitarsi ad assistere gli allievi nell'apprendimento degli elementi teorico-pratici propri della guida dei veicoli, ma che tale attività deve porre nel giusto risalto tutto ciò che è corollario indispensabile per una guida sicura e quindi il giusto rispetto, l'abitudine alla salvaguardia dell'integrità fisica e della salute delle persone, del rispetto e conservazione dell'ambiente;

avuto riguardo a quanto in premessa, l'autoscuola, uniforma l'attività didattica ai principi di deontologia di seguito codificati.

ART. 1

PRINCIPI

L'AUTOSCUOLA

- a) svolge la didattica nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, in uniformità alle disposizioni tecniche e amministrative dettate dalle autorità preposte ed in sintonia ai principi sanciti dallo statuto dell'associazione e dal presente codice deontologico;
- b) persegue l'obiettivo di un costante ampliamento delle proprie conoscenze, anche tramite specifici percorsi formativi individuati dall'associazione;
- c) aggiorna e migliora la qualità delle prestazioni, anche avvalendosi di conoscenze e strumentazioni tecnologiche utilizzabili nel campo della didattica;
- d) concorre, con la propria azione, a mantenere elevata l'immagine della propria attività quale fulcro di attività didattica di pari dignità di ogni diversa disciplina.

.

ART. 2

ETICA DELLA AUTOSCUOLA

L'autoscuola svolge la propria attività nel rispetto di tutti i valori enunciati nell'introduzione del presente codice ed in particolare:

- a) impronta la propria attività didattica a principi di indipendenza, imparzialità, riservatezza;
- b) opera in piena autonomia professionale e, di conseguenza, respinge ogni tentativo di condizionamento, pressione o di sviamento dall'osservanza dei principi del codice etico, da chiunque provenga;
- c) nell'espletamento dell'attività, assume posizioni equidistanti verso gli allievi, le Pubbliche Amministrazioni e soggetti terzi e si astiene, di conseguenza, da ogni intervento atto a produrre trattamento di favore da parte di chiunque;
- d) ripudia qualunque azione disonesta o ingannevole e non millanta credito presso autorità o persone influenti;
- e) non accetta né offre doni o altre utilità per ottenere favori o compiacenze presso le Pubbliche Amministrazioni;
- f) stipula appropriate forme assicurative per i rischi inerenti l'esercizio dell'attività didattica, per la salvaguardia degli allievi e dei terzi.

ART. 3
RAPPORTI CON I COLLABORATORI

L'AUTOSCUOLA

- a) vigila affinché insegnanti, istruttori ed ogni eventuale diverso collaboratore, osservino la riservatezza professionale su ogni notizia, fatto o accadimento riguardante gli allievi e di cui siano venuti a conoscenza per motivi inerenti la propria attività. Vigila altresì affinché gli stessi intrattengano con gli allievi, nello svolgimento dell'attività, rapporti professionali scevri da ogni forma di eccessiva confidenza né tantomeno pongano in essere comportamenti che possano indurre equivoci circa la professionalità della didattica, l'assoluta trasparenza delle procedure d'esame o creare aspettative circa l'esito degli stessi;
- b) si impegna ad aggiornare le conoscenze ed elevare la professionalità di insegnanti ed istruttori, anche attraverso personali e specifiche iniziative che consentano l'approfondimento della conoscenza delle materie oggetto di didattica.

ART. 4

RAPPORTO CON GLI ALLIEVI

Nello svolgimento dell'attività didattica l'autoscuola si impegna a:

- a) osservare il segreto professionale. In particolare non divulga notizie e dati acquisiti nell'espletamento dell'attività né li usa per conseguire vantaggi personali. Ciò indifferentemente che le notizie e i dati riguardino direttamente o meno gli allievi o persone terze;
- b) fornire la più ampia informazione per porre gli allievi nella condizione di compiere autonomamente le scelte di loro competenza;
- c) valutare con attenzione le richieste rendendo preventivamente edotti gli allievi circa le eventuali difficoltà per il conseguimento dell'obiettivo richiesto;
- d) non accettare allievi provenienti da altre autoscuole se non previo accertamento della corretta cessazione del precedente rapporto; .
- e) non indulgere ad ascoltare pettegolezzi o critiche che gli allievi o terzi formulino nei confronti di autoscuole con cui hanno avuto precedenti rapporti;
- f) far conoscere preventivamente all'allievo il costo analitico, in relazione alle varie fasi necessarie al conseguimento della patente di guida o di altre prestazioni proprie, seppure complementari, all'attività dell'autoscuola. Per l'iscrizione dell'allievo o all'accettazione di un incarico complementare può essere richiesto il pagamento, anche parziale, per l'attività da svolgersi; possono essere richiesti pagamenti non preventivati, purchè opportunamente giustificati;
- g) espletare l'incarico di docenza, avendo riguardo ai corretti tempi di apprendimento anche di singoli allievi, con diligenza e puntualità. Rendere edotto, con tempestività l'allievo e, ove ricorra il caso, il tutore, di ogni forma di difficoltà o impedimento non preventivato o comunque manifestatosi nello svolgimento del corso di istruzione, anche con riferimento a particolari e difficoltose condizioni personali di apprendimento;
- h) a valutare con serenità gli esiti degli esami sostenuti dai propri allievi al fine di scoraggiare azioni temerarie o pretestuose nei confronti delle P.P.A.A. ma a sostenere, nel contempo, gli allievi, con ogni possibile forma di assistenza tecnica ed amministrativa, quando le doglianze degli stessi siano ritenute condivisibili. In tal caso l'autoscuola fornirà ogni utile notizia sulla possibilità di ricorrere e, se richiesti, gli elementi necessari alla formulazione del ricorso. In particolare poi si impegna, relativamente allo svolgimento dei corsi previsti per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, considerato il rilevante valore sociale di detti corsi e la particolare finalità di

formazione dei giovani conducenti ad applicare la tariffa minima possibile ed a svolgere le lezioni, per singoli corsi, in un arco temporale anche superiore a quello minimo stabilito, ove ciò sia ritenuto necessario per una puntuale preparazione degli allievi. La autoscuola iscriverà ai corsi gli allievi minorenni solo previo assenso di un tutore informando nel contempo l'allievo ed il tutore stesso che saranno debitamente segnalate le assenze alle lezioni.

ART. 5

RAPPORTO CON I COLLEGHI

Nello svolgimento dell'attività didattica l'autoscuola si impegna a:

- a) tenere comportamenti leali nei confronti delle altre autoscuole, evitando di procurarsi vantaggi attraverso forme di captazione degli allievi non coerenti ai dettami dell'etica professionale;
- b) rifuggire da ogni forma di pubblicità scorretta o capziosa;
- c) evitare di esprimere con gli allievi, i collaboratori, i funzionari delle P.P.A.A., valutazioni di qual si voglia natura sull'operato o sulle capacità professionali delle altre autoscuole o di soggetti istituzionali con i quali si intrattengono rapporti di lavoro;
- d) offrire, se richiesta e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni amministrative ogni possibile forma di collaborazione alle autoscuole che ne abbiano necessità;
- e) segnalare all'associazione ogni azione o comportamento che sia suscettibile, anche potenzialmente, di ingannare o danneggiare gli allievi o le P.P.A.A. o comunque di recare discapito alla stessa categoria;
- f) denunciare chi esercita abusivamente l'attività didattica o altra attività connessa o complementare.

ART. 6
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nello svolgimento dell'attività l'autoscuola si impegna a:

- a) improntare un rapporto rigidamente professionale, basato sulla trasparenza e correttezza nei confronti delle PP.AA.
- b) intraprendere azioni di comune interesse con le PP.AA. previo accordo con il rappresentante locale dell'Associazione, nel rispetto delle regole e dei dettami dell'ordinamento giuridico;
- c) evitare ogni atteggiamento o azione che, ancorché a beneficio degli allievi, non sia conforme alla normativa vigente o che sia comunque eticamente censurabile;
- d) offrire collaborazione e approfondire la propria attività didattica, nelle iniziative promosse dalle P.P.A.A. al fine di incentivare la sicurezza stradale, anche attraverso la partecipazione a convegni, dibattiti, dimostrazioni finalizzate all'educazione stradale, la cui diffusione rimane obiettivo primario dell'autoscuola, specie tra i più giovani.

ART. 7
RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

L'autoscuola si impegna a:

- a) fornire, a richiesta, dati ed informazioni statistiche;
- b) informare l'Associazione sui problemi generali, in particolare nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall'intraprendere iniziative personali;
- c) una effettiva partecipazione alla vita associativa, fornendo il contributo posseduto di conoscenza ed esperienza per la risoluzione di questioni di interesse per l'intera categoria;
- d) favorire il rispetto e la solidarietà tra le autoscuole, anche mediante azione di stimolo verso i Colleghi;
- e) attenersi alle determinazioni associative.

ART. 8
PUBBLICITA'

L'autoscuola si impegna a:

- a) non dare informazioni al pubblico, nel caso di pubblicità diretta o indiretta, in modo non veritiero, parziale, enfatico, laudativo o denigratorio;
- b) non porre in essere mezzi pubblicitari, promozionali contenenti frasi che garantiscano il risultato, offrendo una percezione “non professionale” dell'attività.

ART. 9
VIOLAZIONI E SANZIONI .

La violazione o comunque l'inosservanza dei principi sanciti dal presente codice comportano l'adozione, da parte degli organi statutari competenti, dei provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto associativo e da eventuali specifici regolamenti.